



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA**  
**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MICHELANGELO BUONARROTI"**  
**Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico**  
Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310  
tel. 0481/410628 - fax 0481/410955 - email: gois00900r@istruzione.it; gois00900r@pec.istruzione.it

## **REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E SOGGIORNI LINGUISTICI ALL'ESTERO**

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 17 ottobre 2024

### **Art. 1 - Finalità e articolazione**

1. L'ISIS M. Buonarroti riconosce il valore educativo delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero, comprese le esperienze di soggiorni linguistici all'estero per lo sviluppo della padronanza delle diverse lingue straniere. Tali attività consentono alle studentesse e agli studenti di apprendere attraverso l'esperienza diretta, sviluppare le proprie competenze sociali, la fiducia in se stessi e il senso di responsabilità, ampliare la propria comprensione del mondo e delle diversità culturali e sviluppare una maggiore curiosità e un coinvolgimento più profondo nei confronti delle materie studiate.

2. Il presente Regolamento disciplina il quadro organizzativo generale delle visite didattiche, dei viaggi di istruzione e dei soggiorni linguistici all'estero il cui costo è a carico delle famiglie.

3. Il presente Regolamento non riguarda le uscite sul territorio sul quale opera la scuola, a piedi o con l'impiego di mezzi propri dei partecipanti o mezzi pubblici locali, che si svolgono nell'arco di una giornata, e non riguarda eventuali visite didattiche o viaggi programmati nell'ambito di specifici progetti di ampliamento dell'offerta formativa finanziati con risorse esterne.

4. Come stabilito dal Regolamento Generale dell'ISIS M. Buonarroti di Monfalcone, questo regolamento specifico è parte integrante del Regolamento d'Istituto.

### **Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali**

1. Si definiscono:

- **Visita didattica:** attività didattica che si svolge nell'arco di una singola giornata al di fuori del territorio su cui opera la scuola e che prevede l'impiego di mezzi di trasporto pubblico o privato per il raggiungimento della meta;
- **Viaggio d'istruzione:** attività didattica che si svolge al di fuori del territorio su cui opera la scuola, in Italia o all'estero, articolata su più giorni con pernottamento e con l'impiego di mezzi di trasporto pubblico o privato per il raggiungimento della meta;

- Soggiorno linguistico: viaggio d'istruzione all'estero che comprende la partecipazione a corsi di lingue curati da esperti esterni, finalizzati al perfezionamento delle competenze linguistiche delle studentesse e degli studenti nella lingua ufficiale del paese ospitante.

Le mete delle uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione o dei soggiorni linguistici sono città o altri luoghi di interesse storico, artistico e culturale che rispondono a precise finalità formative ed educative, disciplinari o interdisciplinari, coerenti con il Curricolo d'istituto e gli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa della scuola.

### **Art. 3 – Quadro organizzativo**

1. Per i soggiorni linguistici, entro la prima decade di settembre, il gruppo di lavoro per i soggiorni linguistici all'estero, di norma costituito dai docenti del Dipartimento di lingue straniere che hanno dato la disponibilità a farne parte, definisce, di concerto con il DS, le mete e i periodi di svolgimento delle attività, nonché le tempistiche per l'espletamento delle procedure organizzative.

2. Essendo parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto la realizzazione dei soggiorni linguistici, nonché l'individuazione classi destinatarie non è soggetta all'approvazione annuale degli organi collegiali. Le eventuali modifiche al Piano triennale dell'offerta formativa andranno recepite dal presente Regolamento.

3. Per i viaggi d'istruzione, entro la prima decade di novembre, ciascun consiglio di classe, per proprio conto o in collaborazione con altri consigli di classi parallele, delibera le proprie proposte di visite di durata giornaliera e di viaggi d'istruzione di più giorni con pernottamento, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal presente Regolamento, tenendo conto anche delle proposte espresse dai docenti referenti d'istituto o dall'eventuale gruppo di lavoro per i viaggi d'istruzione appositamente nominato.

4. L'insieme delle proposte dei diversi consigli di classe costituirà il Programma annuale delle visite e dei viaggi d'istruzione da sottoporre all'approvazione definitiva del Collegio dei docenti, entro il mese di novembre.

5. I viaggi d'istruzione e i soggiorni linguistici di norma sono programmati ed effettuati entro il 30 aprile per le classi quinte ed entro il 15 maggio per tutte le altre classi, tenendo conto degli eventuali periodi in cui le classi sono impegnate nelle prove INVALSI o altre attività inderogabili.

6. Per ciascuna attività che coinvolge una o più classi, il Dirigente scolastico (DS), attese le delibere degli organi collegiali, nomina un docente referente e gli altri docenti accompagnatori, e stabilisce, nel caso lo ritenga opportuno per salvaguardare un equilibrato svolgimento dell'attività didattica curricolare, la rotazione dei docenti accompagnatori e/o referenti nell'arco dell'anno scolastico.

7. È prevista la presenza di un accompagnatore ogni 15 partecipanti e comunque un minimo di 2 accompagnatori per i viaggi d'istruzione e le visite didattiche e un minimo di 3 accompagnatori per i soggiorni linguistici.

8. In considerazione di ragioni di contenimento della spesa per le famiglie, la durata massima prevista per i soggiorni linguistici è di 8 giorni/7 notti, per i viaggi d'istruzione di 6 giorni/5 notti.

9. Il docente referente cura la progettazione e il processo organizzativo del viaggio d'istruzione o del soggiorno linguistico all'estero, in collaborazione con il docente referente d'istituto, il gruppo di lavoro competente, gli uffici di segreteria e il DS.

10. In particolare, il docente referente definisce il calendario e tutte le attività del viaggio di istruzione o del soggiorno linguistico, individuando i servizi richiesti e il tetto massimo di spesa previsto per ciascuna famiglia.

11. In fase di progettazione, il docente referente verifica la disponibilità di almeno un accompagnatore di riserva che possa subentrare in caso di indisponibilità improvvisa di uno degli altri accompagnatori individuati. Dopo la conclusione dell'attività, il referente redigerà una breve relazione finale dell'attività.

12. Nel caso di studentesse e studenti con disabilità partecipanti alle attività, è prevista la presenza di un ulteriore docente accompagnatore, preferibilmente dell'insegnante di sostegno, o di un familiare.

13. Il docente referente del viaggio d'istruzione o del soggiorno linguistico è membro di diritto della commissione tecnica nominata dal DS e incaricata della valutazione delle offerte pervenute dalle agenzie di viaggi in sede di espletamento del bando di gara.

14. Una volta individuata l'agenzia di viaggi organizzatrice a seguito dell'espletamento del bando di gara, il docente referente comunica alle famiglie interessate il calendario definitivo del soggiorno o del viaggio e la quota finale di partecipazione che non dovrà superare il tetto massimo previsto.

15. Di norma, alle famiglie delle studentesse e degli studenti il pagamento della quota di partecipazione è richiesto dall'Istituto in due soluzioni: un anticipo al momento dell'adesione e il saldo prima della partenza. In caso di mancata partecipazione l'eventuale rimborso sarà erogato, secondo i casi previsti e le condizioni, dall'assicurazione stipulata per il viaggio con l'agenzia organizzatrice.

16. Al docente referente d'istituto per i viaggi d'istruzione e ai membri dei gruppi di lavoro è corrisposto un compenso aggiuntivo a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa d'istituto, secondo i criteri e i limiti stabiliti in sede di contrattazione integrativa d'istituto.

#### **Art. 4 – Disposizioni per i soggiorni linguistici**

1. Il soggiorno linguistico in Italia o all'estero è finalizzato all'approfondimento e al consolidamento delle competenze comunicative acquisite in una lingua straniera in situazione reale di comunicazione.

2. Il soggiorno linguistico è di norma effettuato in un paese straniero di cui le classi destinatarie studiano la lingua e avrà la durata indicativa di una settimana. Le studentesse e gli studenti svolgeranno attività di studio e potenziamento linguistico in una scuola

qualificata con insegnanti madrelingua. All'attività didattica in aula sono affiancate attività pratiche e ricreative sul territorio e visite culturali.

3. Per le studentesse e gli studenti delle classi terze e quarte durante il soggiorno linguistico possono essere previste una o più attività valide ai fini dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

4. I soggiorni linguistici all'estero contribuiscono alla crescita personale dei partecipanti attraverso il confronto con altre culture e abitudini di vita, pertanto è preferibile che le studentesse e gli studenti siano ospitati presso le abitazioni di famiglie selezionate.

5. Per i soggiorni linguistici, il docente referente convoca, alcuni giorni prima della partenza per il soggiorno linguistico, un incontro con le studentesse e gli studenti partecipanti e le loro famiglie nel corso del quale rende noti i dettagli del programma e gli aspetti organizzativi del soggiorno.

### **Art. 5 – Vincoli didattici ed organizzativi**

1. L'ISIS M. Buonarroti considera la realizzazione dei viaggi d'istruzione e dei soggiorni linguistici e sportivi riportati nella seguente tabella un arricchimento fondamentale alla didattica curricolare e, più in generale, un'attività caratterizzante la propria offerta formativa.

2. Le attività individuate come parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa sono le seguenti:

Anno	Liceo Linguistico	Liceo Scientifico Sportivo	Altri indirizzi scientifici
I	-	-	-
II	Soggiorno linguistico in un paese di lingua spagnola	-	-
III	Soggiorno linguistico in un paese di lingua inglese	Viaggio d'istruzione o soggiorno di interesse sportivo	Viaggio d'istruzione o soggiorno di interesse scientifico
IV	Soggiorno linguistico in un paese di lingua tedesca	Soggiorno linguistico in un paese di lingua inglese	Soggiorno linguistico in un paese di lingua inglese
V	Viaggio d'istruzione	Viaggio d'istruzione	Viaggio d'istruzione

3. Per la realizzazione dei soggiorni linguistici non è previsto un numero minimo di studentesse e studenti partecipanti per ciascuna classe. Nel caso di uno scarso numero di adesioni al soggiorno linguistico, il DS, in accordo con il gruppo di lavoro dei docenti, può disporre l'annullamento del progetto. Per la partecipazione di una classe a una visita didattica o a un viaggio d'istruzione è invece richiesta l'adesione di almeno i 2/3 delle studentesse e degli studenti della classe.

4. Lo svolgimento delle attività indicate in tabella è subordinato alla disponibilità di docenti accompagnatori, individuati dai consigli di classe tra i docenti delle classi interessate o, in secondo luogo, dal collegio dei docenti tra tutti i docenti dell'istituto.

5. In presenza di condizioni ambientali, quali il comportamento generale della classe nell'ambito della vita scolastica, che non garantiscono un sereno svolgimento dell'attività, il Consiglio di classe si riserva, con delibera motivata, di non proporre alcun viaggio d'istruzione o soggiorno linguistico.

6. In aggiunta alle attività indicate in tabella, il Collegio dei docenti, nell'ambito del Programma annuale delle visite e dei viaggi d'istruzione, può deliberare, su proposta dei singoli consigli di classe, lo svolgimento di visite didattiche giornaliere o ulteriori viaggi fino ad un numero massimo complessivo di 10 giorni di attività.

7. Per le classi nelle quali non sono previste attività indicate in tabella (classi prime del Liceo Linguistico e classi prime e seconde degli altri indirizzi) il Collegio dei docenti può deliberare, su proposta dei consigli di classe, lo svolgimento di visite didattiche giornaliere o viaggi di istruzione con un pernottamento massimo di 3 giorni, fino ad un massimo di 6 giorni di attività nell'arco dell'anno scolastico

8. Qualora per una o più classi con attività indicate in tabella non sia possibile realizzare le attività previste per la mancata adesione del numero minimo di studentesse e studenti, il Collegio dei docenti può deliberare, su proposta del Consiglio di classe, lo svolgimento di sole visite didattiche giornaliere fino ad un massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno scolastico.

## **Art. 6 – Responsabilità e norme generali di comportamento**

### ***1. Responsabilità e doveri dei docenti***

Le responsabilità e gli obblighi di vigilanza dei docenti accompagnatori sulle studentesse e sugli studenti durante i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche sono stabiliti dalle norme vigenti e in particolare:

- dall'art. 2018 del Codice Civile;
- dall'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 12.

### ***2. Responsabilità e doveri dei genitori***

È cura e obbligo dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale sui partecipanti:

- a) segnalare nella modulistica di adesione eventuali problemi di salute, allergie ed intolleranze alimentari così come la necessità per la studentessa o lo studente di assumere medicinali con l'indicazione della posologia e della modalità d'uso nonché l'autorizzazione all'autosomministrazione delle stesse;
- b) fornire ai docenti accompagnatori uno o più recapiti telefonici di riferimento per qualsiasi evenienza;
- c) garantire un'adeguata e tempestiva assistenza alla studentessa o allo studente, in caso di infortunio, malattia o altri problemi di salute rilevanti o che comportino un prolungamento della sua permanenza in loco. In questi casi la permanenza prolungata di un docente accompagnatore è garantita solo per il tempo strettamente necessario al genitore per raggiungere la località del viaggio o del soggiorno;
- d) assicurarsi che la studentessa o lo studente sia regolarmente in possesso di tutta la documentazione necessaria per il viaggio (documento d'identità valido per

l'espatrio, tessera sanitaria, eventuali documentazioni sanitarie previste dalle normative vigenti in Italia e nel luogo di destinazione), nonché eventuali ulteriori documentazioni richieste dal paese ospitante, in particolar modo per studenti extra UE.

### **3. Doveri delle studentesse e studenti**

Durante le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione e i soggiorni linguistici, le studentesse e gli studenti sono tenuti a:

- a) mantenere sempre un comportamento adeguato e rispettoso;
- b) non adottare comportamenti pericolosi per sé o per gli altri;
- c) non prendere iniziative personali che non siano state precedentemente concordate con i docenti accompagnatori;
- d) rispettare puntualmente le indicazioni dei docenti accompagnatori;
- e) non assumere bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, e non sottoporsi a tatuaggi e piercing.

### **4. Violazione delle norme e sanzioni**

La violazione delle norme di comportamento da parte delle studentesse e degli studenti partecipanti prevede l'applicazione di provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto nel Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti.

Nel caso di violazioni gravi o reiterate che mettono a rischio la sicurezza dei partecipanti e lo svolgimento sereno del viaggio o del soggiorno, il DS, d'intesa con i docenti responsabili del viaggio, dispone il rientro anticipato delle studentesse e degli studenti interessati, previa comunicazione alle famiglie. In tal caso le spese per il rientro sono a carico delle famiglie. Le studentesse e gli studenti maggiorenni potranno rientrare anche da soli, previo accordo con la famiglia.

### **Art. 7 – Patto educativo di corresponsabilità per i soggiorni linguistici**

1. Considerando che durante i soggiorni linguistici le studentesse e gli studenti sono di norma alloggiati presso abitazioni private di famiglie del luogo e seguono i corsi e le attività organizzate dalla scuola di lingue, gli accompagnatori garantiscono:

- a) la vigilanza durante il viaggio dal luogo di partenza al luogo di soggiorno e il ritorno;
- b) l'assistenza durante l'intero soggiorno in loco;
- c) la vigilanza e la presenza in tutte le attività/visite di gruppo;
- d) la sistemazione presso la scuola e le famiglie ospitanti;
- e) il controllo giornaliero della frequenza ai corsi di lingua e alle altre attività previste dal programma;
- f) la reperibilità tempestiva, nel caso insorgessero problemi di una certa rilevanza ai partecipanti all'attività.

2. Le studentesse e gli studenti, che al di fuori delle attività collettive sono soggetti alla vigilanza della scuola di lingue e/o dell'organizzazione che cura il soggiorno e quindi della famiglia ospitante, sono tenuti a:

- a) rispettare scrupolosamente i tempi previsti per le diverse attività e attenersi, oltre alle norme del presente regolamento, alle indicazioni fornite e al regolamento della scuola di lingue che sarà trasmesso appena possibile ai partecipanti e alle loro famiglie per la sottoscrizione;
- b) essere reperibili dai docenti accompagnatori in qualunque momento;
- c) al termine di eventuali attività serali organizzate dalla scuola di lingue o dai docenti accompagnatori, rientrare immediatamente e nel minor tempo possibile presso le strutture o le abitazioni ospitanti. Al di fuori di queste attività, le studentesse e gli studenti non sono autorizzati ad allontanarsi autonomamente.

3. È cura e obbligo dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale sui partecipanti

- a) segnalare, nella modulistica fornita prima della partenza, eventuali problemi di salute, allergie ed intolleranze alimentari, terapie in corso e l'eventuale necessità, per la studentessa o lo studente, di assumere medicine con l'indicazione della posologia e della modalità d'uso e con la relativa autorizzazione alla somministrazione autonoma delle stesse;
- b) fornire ai docenti accompagnatori uno o più recapiti telefonici di riferimento per qualsiasi evenienza;
- c) garantire un'adeguata e tempestiva assistenza alla studentessa o allo studente, in caso di infortunio, contagio o altri problemi di salute o che comportino un prolungamento della sua permanenza nei luoghi di svolgimento del soggiorno. In questi casi la permanenza in loco di un docente accompagnatore è garantita solo in presenza di adeguata copertura assicurativa prevista per il soggiorno e per il caso specifico per la durata prevista dai massimali assicurativi;
- d) assicurarsi che la studentessa o lo studente sia regolarmente in possesso di tutta la documentazione necessaria per il viaggio (documento d'identità valido per l'espatrio, tessera sanitaria, eventuali altre documentazioni per studenti extra UE, etc.) comprese le eventuali documentazioni sanitarie (certificazioni vaccinali, etc.) previste dalla normativa vigente nel luogo di destinazione.

#### **Art. 8 - Disposizioni finali**

Il presente Regolamento per viaggi di istruzione e i soggiorni linguistici all'estero è approvato dal Consiglio d'Istituto in data XXX, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.